



# ***REGOLAMENTO D'ISTITUTO***

## **INDICE**

PARTE I: PRINCIPI GENERALI .....	3
PARTE II: NORME DI COMPORTAMENTO .....	5
PARTE III: NORME ORGANIZZATIVE .....	7
PARTE IV: NORME FINALI .....	14
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	15
BIBLIOTECA – LABORATORI - PALESTRA.....	20
VIAGGI DI ISTRUZIONE.....	21
USCITE E VISITE DIDATTICHE .....	25
ELEZIONI .....	27
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI .....	28
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI .....	29
INDICAZIONI PER GLI ALUNNI SU:	
ASSENZE - RITARDI - USCITE ANTICIPATE - GIUSTIFICAZIONI - IRC .....	31
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA .....	34

## PARTE I: PRINCIPI GENERALI

1. Il Liceo Scientifico Statale “Evangelista Torricelli”, scuola pubblica, è una comunità educativa nella quale tutti si riconoscono nei valori della convivenza civile e democratica, del pieno rispetto dei diritti della persona sanciti dalla Carta Costituzionale della Repubblica.
2. La libertà di pensiero, di espressione, di insegnamento e di apprendimento, trovano all’interno della Scuola il massimo rispetto. Le diversità culturali non solo hanno nel liceo la massima accoglienza, ma costituiscono una risorsa per la crescita formativa degli studenti e per l’offerta formativa della Scuola.
3. Le relazioni tra le diverse componenti della vita scolastica si ispirano, nel rispetto degli specifici ruoli, ai valori di solidarietà e collaborazione reciproca.
4. Nell’erogazione dell’Offerta Formativa il Liceo intende, nei limiti di sua competenza, garantire il massimo di efficienza nel funzionamento didattico ed amministrativo, nello stato dei locali e delle attrezzature, nell’aggiornamento del personale docente, tecnico ed amministrativo.
5. Il Liceo, per quanto di sua competenza, protegge i beni patrimoniali di cui dispone e si ispira nella gestione della spesa al rispetto del carattere di scuola pubblica in cui si riconosce. Nella scelta dei fornitori per beni e servizi il Liceo si ispira a criteri di efficacia e di trasparenza, che tengano comunque conto del rapporto prezzo/qualità dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

6. Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo tiene conto delle esigenze del territorio senza che venga tuttavia limitato alcuno dei valori ispiratori della scuola di cui ai precedenti articoli. Esso viene periodicamente aggiornato e sottoposto al dibattito ed alla approvazione degli OO.CC.
7. Il Liceo “ Evangelista Torricelli”, sentendosi parte attiva del territorio in cui è inserito, vuole porsi come centro di aggregazione sociale e culturale. Per questo motivo si sente impegnato alla collaborazione con le altre istituzioni ed agenzie culturali e formative che agiscono sullo stesso territorio. Il miglioramento della comunicazione interna ed esterna costituisce un valore fondamentale da perseguire in un continuo processo di miglioramento.
8. Il Liceo persegue una politica per la qualità del servizio scolastico al fine di realizzare un costante miglioramento delle procedure e degli strumenti relativi all’organizzazione dello stesso servizio.

## PARTE II: NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il comportamento di tutti all'interno della scuola deve essere ispirato a criteri di rispetto reciproco e di solidarietà.
2. Particolare cura deve essere riservata alle norme relative alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi di cui alla L. 626/94. Su tali norme il Liceo effettua periodicamente iniziative di formazione che coinvolgono studenti e personale in servizio. Gli studenti debbono seguire le indicazioni per l'emergenza che vengono loro fornite annualmente. Il personale deve mantenersi informato sulle stesse indicazioni. Il Liceo dispone iniziative per l'informazione delle indicazioni per la sicurezza, la prevenzione e l'emergenza per il personale che assume di volta in volta servizio presso il Liceo.
3. Tutti sono impegnati perché sia mantenuto il dovuto rispetto ai beni della scuola.
4. La riservatezza dei dati personali, al di là degli obblighi di legge, è un valore che deve ispirare il comportamento di tutti. Esso non può tuttavia costituire alibi per la copertura di comportamenti illeciti.
5. Il rispetto degli orari e delle scadenze è un obbligo che riguarda tutte le componenti della scuola. Esso deve servire a garantire un migliore funzionamento dell'organizzazione complessiva del Liceo.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento in merito alla correttezza dei comportamenti degli operatori della scuola e degli studenti si fa riferimento rispettivamente alle norme contrattuali e a quelle del regolamento di disciplina degli studenti.

7. Le regole di comportamento nei laboratori ed in palestra sono fissate negli appositi regolamenti.

## PARTE III: NORME ORGANIZZATIVE

### A) STUDENTI

1. Ogni anno il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto, stabilisce con apposite circolari le procedure alle quali gli studenti devono attenersi in materia di:

- Assenze
- Ritardi
- Giustificazioni
- Uscite anticipate
- Viaggi di Istruzione, uscite didattiche
- Funzionamento delle assemblee di classe e di istituto

Le indicazioni contenute nella stesse circolari rimangono valide anche dopo la chiusura dell'anno scolastico se non sostituite da altre con pari oggetto.

2. Gli studenti potranno svolgere la ricreazione negli spazi comuni interni e nelle parti del cortile esterno che saranno rese note con apposita comunicazione. L'intervallo va considerato a tutti gli effetti attività didattica. Fermo restando quanto previsto dalla normativa contrattuale che affida ai collaboratori scolastici il compito della sorveglianza durante l'intervallo, quest'ultima è assicurata anche nei diversi piani e nel cortile da un congruo numero di docenti. Tutti i docenti, secondo i turni stabiliti, sono tenuti alla sorveglianza nei piani e nel cortile.

3. Le uscite dalla classe durante lo svolgimento delle lezioni devono essere limitate al massimo e devono sempre essere autorizzate dall'insegnante presente in classe in numero, di norma, mai superiore ad 1 alunno per volta. E' vietato servirsi del posto di ristoro in momenti diversi dall'intervallo. Le uscite dalla classe devono essere autorizzate dal docente in servizio nella stessa classe. Esse sono autorizzabili solo nei seguenti casi:

- se gli alunni sono impegnati in attività organizzate ed autorizzate
- se convocati, tramite il personale non docente, dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori del preside, da qualche docente per motivi urgenti, o dagli uffici di segreteria per lo svolgimento di pratiche amministrative
- per recarsi allo sportello CIC (successivamente la circostanza dovrà essere certificata dal responsabile del CIC)

4. Gli alunni, se autorizzati dai docenti interessati, potranno autonomamente recarsi in palestra e nei laboratori. Durante tali spostamenti la responsabilità della sorveglianza resta comunque ai docenti che hanno autorizzato lo spostamento autonomo da parte degli studenti. Gli alunni che si recano nei laboratori, nella palestra o negli spazi esterni per l'educazione fisica, devono rimanere in tali luoghi per tutta la durata dell'ora di lezione sotto la sorveglianza del docente, anche se per particolari motivi non svolgono l'attività programmata.

5. Durante lo svolgimento delle attività integrative, pomeridiane e non, delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione, gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento fissate per lo svolgimento della attività didattica curricolare.

6. Ogni anno il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto, stabilisce con apposita circolare le procedure che regolano lo svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Le indicazioni contenute nella stessa circolare, rimangono comunque valide se non sostituite da altre con uguale oggetto.

7. Per il funzionamento della biblioteca si fa riferimento all'apposito regolamento.

## B) PERSONALE

8. Tutto il personale è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dagli obblighi contrattuali e dalle delibere approvate, anche a maggioranza, dagli organismi collegiali. Tutto il personale è tenuto altresì sul luogo di lavoro ad un comportamento che valorizzi il ruolo educativo della scuola.
9. I docenti, ognuno nelle modalità che vengono ritenute più efficaci, sono tenuti ad assicurare adeguati momenti di comunicazione individuale per i rapporti scuola-famiglia. Ogni anno il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di istituto, fissa con apposita circolare le modalità per il ricevimento collettivo pomeridiano delle famiglie.
10. I docenti all'inizio di ogni anno, ciascuno nell'ambito delle competenze riconosciute dalla libertà di insegnamento, comunicano agli studenti le modalità più significative della loro azione didattica, con particolare riferimento ai criteri di valutazione, alle modalità di verifica ed ai principali contenuti didattici del piano di lavoro da svolgere.
11. Gli uffici di segreteria didattica ed amministrativa fissano, all'inizio di ogni anno scolastico, un orario di apertura al pubblico che tenga conto di offrire all'utenza adeguate e diversificate possibilità di accesso agli stessi uffici.
12. Nella definizione dell'orario di lavoro dei collaboratori scolastici, fermo restando il quadro dei diritti e dei doveri previsto dalla normativa e dal contratto di lavoro, si terrà conto delle esigenze organizzative della scuola, ricorrendo eventualmente anche alle turnazioni.
13. Il Dirigente Scolastico e nell'ambito delle attribuzioni fissate dalla normativa e dal contratto di lavoro, è tenuto al rispetto delle norme previste da presente regolamento e ogni eventuale deroga rispetto ad esse, che si rendesse necessaria per particolari esigenze, dovrà essere opportunamente motivata.
14. Il Dirigente Scolastico fissa un orario di ricevimento al pubblico durante il quale assicura la sua presenza in sede, se non impegnato altrove per esigenze di servizio. Il Dirigente, nella gestione ordinaria dell'attività organizzativa della scuola, può avvalersi di collaboratori individuati da lui stesso e ai quali può delegare particolari compiti.

## C) FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

15. Il Liceo favorisce la partecipazione di tutte le componenti agli organi collegiali perché riconosce nella partecipazione democratica un valore determinante per la riuscita del processo educativo della scuola. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali avviene di norma con un preavviso non inferiore a 5 giorni; nella convocazione deve essere specificata la sede, il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della seduta. Si può derogare al termine di preavviso di 5 giorni solo quando sussistano le condizioni di urgenza. Tutti gli organi collegiali si riuniscono, di norma, in orario diverso da quello delle lezioni. Le delibere degli organi collegiali vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti alla seduta. È garantita la pubblicità delle delibere, fatte salve le disposizioni di legge relative al diritto alla riservatezza dei dati personali. Di norma gli organi collegiali si riuniscono presso la sede del Liceo.
16. Per le competenze, la composizione dei diversi organi collegiali, si fa riferimento al D.lgs. 297/94
17. Il collegio dei docenti, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla normativa, è il massimo organo competente per la programmazione delle attività didattiche del Liceo. Esso, presieduto dal Dirigente Scolastico, si riunisce di norma secondo un calendario che viene fissato all'inizio di ogni anno scolastico. Il collegio può essere convocato dal Dirigente Scolastico in seduta straordinaria per particolari e motivate esigenze. Ferme restando le indicazioni contrattuali, i docenti sono tenuti alla partecipazione alle sedute del collegio ed ogni assenza da esse deve essere opportunamente giustificata. Il collegio può riunirsi, oltre che in seduta plenaria, con una articolazione per dipartimenti disciplinari. In tal caso le sedute, se non diversamente indicato dal Dirigente, sono presiedute dal docente presente più anziano per servizio.

Le sedute del collegio, qualora non sia possibile concludere la discussione degli argomenti previsti dall'ordine del giorno, possono essere aggiornate in altra data dal preside. Le sedute del collegio sono verbalizzate a turno da uno dei collaboratori del preside. Il verbale del collegio docenti viene approvato all'inizio della seduta successiva e, prima dell'approvazione, esso comunque deve potere essere stato letto da tutti i componenti del collegio.

18. I consigli di classe si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario che viene annualmente fissato. La nota che comunica il calendario vale anche come convocazione. La partecipazione ad essi da parte dei docenti non solo rientra negli obblighi di servizio, ma è considerata un elemento professionalmente qualificante ai fini di una più efficace erogazione del servizio educativo. Ai consigli di classe partecipa il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Di norma i Coordinatori dei consigli di classe, in caso di impedimento del Dirigente, sono delegati da Lui a presiederli. Ai Consigli di classe, nelle sedute aperte a tutte le componenti, possono partecipare tutti gli studenti e i genitori degli stessi che appartengono alla classe. Hanno diritto di voto solo quelli regolarmente eletti.
19. Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte alla partecipazione di tutti gli studenti, i genitori e di tutto il personale della scuola. Devono comunque essere assicurate le condizioni per un sereno ed ordinato svolgimento delle stesse sedute. Alle votazioni delle delibere possono partecipare solo gli aventi diritto al voto regolarmente eletti. Le delibere vengono prese a maggioranza tenuto conto del numero degli effettivi componenti in carica. Il verbale del Consiglio di istituto viene approvato all'inizio della seduta successiva e, prima dell'approvazione, esso dovrà comunque essere letto. Per quanto non previsto in materia di funzionamento degli organi collegiali, si fa riferimento al D. Lgs. N.297 /94.

20. Il verbale di ogni seduta – Consigli di classe, Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti - può essere redatto con video-scrittura su fogli opportunamente applicati su un registro a pagine numerate. Sui fogli applicati viene impresso il timbro della scuola.

#### **PARTE IV: NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge del codice civile, del codice penale e dallo statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere disposte solo da apposita delibera del Consiglio di istituto.
3. Il presente regolamento resta in vigore fino alla eventuale approvazione di altro regolamento.

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### Art. 1

I comportamenti contrari ai doveri richiamati dall'Art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.249/98), si configurano come mancanze disciplinari e sono soggetti a sanzioni irrogate dai singoli consigli di classe o dal consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico.

### Art. 2

La sanzione può prevedere il risarcimento, individuale o collettivo degli eventuali danni di cui sia stata accertata la responsabilità.

### Art. 3

I docenti, i coordinatori e il Dirigente Scolastico possono irrogare sanzioni quali ammonizioni orali, ammonizioni scritte con eventuale comunicazioni alla famiglia, convocazione a scuola dei genitori.

### Art. 4

Il Consiglio di classe può individuare sanzioni quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia e tinteggiatura dei locali della scuola, riordino della biblioteca, frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale; il Consiglio di classe può richiedere la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) e lavori di ricerca che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

### Art. 5

Temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni.

Tale sanzione è adottata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il diritto di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

La sanzione è comminata soltanto in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'Art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

### Art. 6

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4- comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

- 1) devono essere commessi reati che "violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7° dell'Art. 4 dello Statuto. Il tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare sarà assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

### Art. 7

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9 bis).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento agli artt. 6 e 7, sarà prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di evitare automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

#### **Art. 8**

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4 - comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli indicati all'Art.7 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis).

#### **Art. 9**

La sanzione disciplinare specificherà in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale, la non ammissione dall'esame di Stato, saranno esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico".

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

#### **Art. 10**

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia dell'Istituto. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 – comma 1).

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

#### **Art. 11**

L'Organo di Garanzia – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - è composto da quattro membri: un docente, uno studente, un genitore e un Ata, designati tra rappresentanti delle diverse componenti del Consiglio d'Istituto.

Saranno nominati dal Consiglio d'Istituto membri supplenti in caso di incompatibilità ( es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

#### **Art. 12**

Funzionamento dell'O.G.

L'O.G. in prima convocazione deve essere perfetto (deliberazione valida solo se sono presenti tutti i membri); in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Il voto di astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

**Art. 13**

Organo di Garanzia Regionale

Lo studente può presentare reclamo all'Organo di Garanzia Regionale contro la decisione dell'O.G. della scuola.

Il termine per la proposizione del reclamo all'Organo di Garanzia Regionale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'O. G. della scuola.

**Art. 14**

Per quanto non previsto dal seguente regolamento si fa riferimento al D.P.R. n.235 del 2007 e alla nota prot. N.3602 del 31 luglio 2008.

**Art. 15**

L'attuale regolamento recepisce le nuove direttive del Decreto legge n.137 del 1 Settembre 2008.

**BIBLIOTECA**

La biblioteca dell'Istituto è affidata a uno o più docenti nominati dal D.G.

I libri della scuola sono a disposizione di tutti gli alunni, del personale docente e non docente.

Alcuni libri non possono essere dati in prestito (enciclopedie, opere in più volumi, codici).

L'orario delle consultazioni e del prestito viene fissato ad inizio anno scolastico.

In caso di smarrimento e di deterioramento di materiale avuto in prestito, i responsabili sono tenuti a risarcire i danni arrecati.

I docenti responsabili della biblioteca ne curano l'aggiornamento e preparano un programma di acquisti di nuovi testi.

**LABORATORI**

I laboratori (fisica, chimica, ed informatica) sono dotati di regolamenti interni che devono essere rispettati da tutti gli utenti.

**PALESTRA**

La palestra può essere utilizzata anche il pomeriggio per l'avviamento alla pratica sportiva e la preparazione dei campionati studenteschi.

Il Consiglio di Istituto può concedere l'uso pomeridiano della palestra a società sportive esterne che ne facciano richiesta all'amministrazione provinciale.

Per le norme specifiche si rinvia al regolamento interno.

## VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le attività sportive sulla neve rientrano, per le loro finalità, tra le attività educative della scuola e devono essere perciò inseriti nella programmazione didattica delle singole classi.

I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di classe.

### *Organizzazione e durata dei viaggi di istruzione*

- Le classi del triennio possono scegliere in alternativa al viaggio di istruzione l'attività sportiva sulla neve.
- Ciascun gruppo è costituito da due classi parallele, solo per particolari esigenze le classi possono essere tre. Su richiesta scritta dei singoli Consigli di classe il gruppo può essere formato da una classe quarta e una quinta.
- È previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap (ciascun caso viene vagliato dal Consiglio di classe con il Dirigente).
- Le classi prime partecipano a viaggi d'istruzione di massimo 2 giorni (1 notte); per le altre classi il soggiorno può durare fino ad un massimo di 6 giorni (5 notti).

### *Il Collegio dei docenti*

- Approva i progetti di viaggio che devono tutti avere rilevanza culturale e didattica.
- Tiene conto anche dell'aspetto economico per favorire la più ampia partecipazione degli studenti.
- Sceglie il periodo di svolgimento dell'attività, in relazione al calendario scolastico e all'organizzazione delle attività didattiche e collegiali.
- Può cancellare i viaggi di istruzione per infrazioni che coinvolgono gli studenti dell'Istituto.

### *I Consigli di classe*

- Scelgono tra i progetti approvati il più adeguato al profilo culturale della classe e alla programmazione didattica; comunicano la scelta alla Commissione viaggi nei tempi stabiliti dal Dirigente.
- Tengono in considerazione nella scelta del viaggio dei pareri dei rappresentanti dei genitori e dei rappresentanti degli studenti.
- Programmano percorsi didattici per preparare gli studenti al viaggio.
- Indicano il docente accompagnatore prevedendo sempre almeno un docente di riserva.
- Indicano un docente che ha insegnato nella classe in anni precedenti qualora non vi fosse alcun docente disponibile all'interno del Consiglio di classe.
- Propongono una classe dello stesso anno di corso con cui desiderano fare il viaggio.
- Verificano l'efficacia educativa e didattica del viaggio in base alla relazione del docente accompagnatore e al dialogo con gli studenti.
- Possono escludere singoli studenti o l'intera classe per motivi disciplinari.

### *I docenti accompagnatori*

- Accompagnano una sola classe nell'anno scolastico; solo in casi particolari su richiesta del Dirigente possono partecipare al massimo a due viaggi.
- In collaborazione con i coordinatori di classe favoriscono la partecipazione di tutti gli studenti e hanno cura di rimuovere eventuali ostacoli.
- Acquisiscono i consensi scritti degli esercenti la potestà familiare per gli alunni minorenni, e il consenso della famiglia relativo alla spesa per studenti maggiorenni.
- Cooperano con la Commissione viaggi e con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie nella gestione delle varie fasi di pratica organizzazione del viaggio (raccolta e versamento quote di partecipazione degli alunni, ecc.).
- Sono soggetti all'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile.

- Presentano al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio una relazione su appositi moduli con riferimento agli aspetti didattici, ai risultati conseguiti e alla qualità dei servizi.

#### ***La commissione viaggi***

- Presenta al Collegio dei docenti un ventaglio di proposte di viaggi diversificate anche nei costi.
- Organizza in collaborazione con il Dirigente i gruppi (due classi) tenendo conto delle richieste dei Consigli di classe.
- Coordina le iniziative e formula un piano generale, sulla base delle proposte e indicazioni fornite dagli Organi Collegiali competenti.
- Collabora con il Dirigente in tutte le fasi del lavoro dell'organizzazione e verifica che i progetti siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta.

#### ***Gli studenti***

- Esprimono il loro parere attraverso i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.
- Rispettano i tempi e le modalità stabiliti dal Dirigente nelle varie fasi dell'organizzazione.
- Partecipano a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti, senza assumere iniziative autonome.
- Mantengono un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
- Sono consapevoli della validità del Regolamento di Istituto per tutto il periodo del viaggio di istruzione e di eventuali sanzioni per comportamenti scorretti al rientro.
- Se non partecipano ai viaggi frequentano la scuola per attività di recupero e/o approfondimento.

#### ***Le famiglie***

- Esprimono il loro parere attraverso i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
- Segnalano al coordinatore o al docente accompagnatore eventuali motivi che impediscono la partecipazione di studenti al viaggio di istruzione.
- Rispettano i tempi e le modalità stabiliti dal Dirigente nelle diverse fasi dell'organizzazione del viaggio.
- Chiedono il rimborso solo per seri e giustificati motivi; il rimborso può essere riconosciuto nei limiti di quanto concordato con l'agenzia organizzatrice.
- Possono compilare un opportuno modulo sulla condizione di salute dello studente da consegnare all'accompagnatore.
- Si assumono la piena responsabilità di un alunno che parte con una terapia in corso.

#### ***Norme generali***

- Sono esclusi dalla normativa dei viaggi di istruzione i soggiorni studi all'estero, gli scambi culturali e altre attività approvate dal Collegio dei Docenti.
- Nessuno estraneo alla scuola può partecipare ai viaggi di istruzione.
- In particolari condizioni internazionali i viaggi di istruzione all'estero sono sospesi.
- Il personale ATA può partecipare ai viaggi d'istruzione versando la quota di partecipazione comprensiva dei supplementi camera singola e non ha compiti di sorveglianza.
- Per quanto non previsto dal Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di viaggi di istruzione.

## USCITE E VISITE DIDATTICHE

1. Le uscite e le visite didattiche possono svolgersi nel seguente arco di tempo:
  - Mezza giornata
  - Intera giornataEsse devono essere programmate per ogni anno e non possono essere superiori a 10.
2. L'uscita e la visita didattica devono avere lo scopo di affrontare in maniera diversa gli argomenti che, potranno essere ripresi nella didattica curricolare. Per questo la partecipazione è obbligatoria e l'eventuale assenza dovrà essere giustificata.
3. Le uscite e le visite didattiche dovranno essere approvate dai Consigli di classe e richieste al Dirigente scolastico con l'apposito modulo sul quale devono, al momento della richiesta, comparire:
  - le firme dei docenti che avrebbero avuto lezione nella giornata fissata per la visita
  - la firma del collaboratore del Dirigente scolastico
  - il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato e vistato dalla segreteria didattica
4. Sarà cura del docente accompagnatore:
  - segnare sul registro di classe i motivi, la data e l'orario dell'uscita didattica
  - raccogliere le autorizzazioni degli esercenti la patria potestà genitoriale che dovranno essere redatte sull'apposito modello. Tale modello deve indicare l'orario e la data dell'uscita/visita didattica, il luogo e l'orario di inizio e fine attività

5. Per uscite di mezza giornata in città è previsto un docente accompagnatore ogni 30 alunni (1 classe – 1 docente accompagnatore). In caso di uscite che coinvolgono 2 classi dovranno essere previsti 3 docenti accompagnatori.
6. Per uscite dell'intera giornata fuori città è previsto 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni. Di norma ogni uscita e ogni visita didattica coinvolgerà al massimo 2 classi.

## ELEZIONI

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base dei candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10; da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10; da venti elettori ove questi siano superiori a 100. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a cinque, negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero di seggi da attribuire. Il voto è personale, libero e segreto.

## SVOLGIMENTO LEZIONI

Le elezioni si svolgeranno secondo quando stabilito nell'O.M. del 2 settembre 1981 e successive modificazioni.

Lo svolgimento della propaganda elettorale, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione.

Le elezioni delle rappresentanze dei singoli organi collegiali distinti per categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.

## ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

La presente circolare integra il regolamento di istituto, ha validità annuale, ma le indicazioni in essa contenute restano in vigore fino a che non ne intervengano altre sullo stesso oggetto

### Assemblea d'Istituto

L'assemblea di Istituto si svolge di norma 1 volta al mese. Essa è gestita direttamente dagli studenti che si danno un regolamento d'assemblea. In mancanza di un regolamento diverso, essa è presieduta e gestita dai rappresentanti di Istituto. Durante lo svolgimento dell'assemblea a tutti deve essere consentito di esprimere liberamente la propria opinione, se non in contrasto con la legge. Se non diversamente regolamentato, il servizio d'ordine è svolto dai rappresentanti di classe.

L'assemblea inizia di norma dopo l'appello della prima ora, dopo il suono della campanella, e termina quando si sia conclusa la discussione dei punti all'ordine del giorno. La partecipazione all'assemblea è libera e, come momento di partecipazione democratica, essa è a tutti gli effetti una attività educativa. All'assemblea possono partecipare solo gli alunni della scuola. L'eventuale partecipazione di esterni deve essere autorizzata dal Preside o dal Consiglio di Istituto. L'assemblea deve essere richiesta almeno 5 giorni prima dai rappresentanti di Istituto e da quelli di classe.

La richiesta, rivolta al preside, deve contenere la data, l'orario di inizio, e l'ordine del giorno. All'assemblea può intervenire il Dirigente Scolastico o un suo delegato su richiesta degli studenti o quando si creino condizioni di rischio e/o non sia garantito l'ordinato svolgimento dei lavori. In tal caso l'assemblea dovrà essere sospesa. Di norma l'assemblea non può essere autorizzata per più volte

nello stesso giorno della settimana. Nel mese che precede la fine delle lezioni non è consentita la convocazione dell'assemblea.

Le famiglie vengono avvisate dello svolgimento dell'assemblea e, qualora lo desiderino, possono autorizzare l'uscita dell'alunno dopo l'appello. Senza autorizzazione, gli alunni che partecipano all'assemblea potranno uscire al termine dei lavori se risulterà che le famiglie, avendo firmato l'apposito avviso, sono state avvisate dello svolgimento dell'assemblea.

Gli studenti che svolgono lezione presso sede diversa da quella centrale partecipano all'assemblea di istituto presso la sede centrale.

### Assemblea di classe

L'assemblea di classe viene convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza assoluta degli alunni della stessa classe. Essa deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima utilizzando un apposito modello nel quale devono essere specificati: 1) la data e l'orario di svolgimento, 2) l'ordine del giorno, 3) la disponibilità del/i docente/i a concedere l'ora di lezione per l'assemblea. La disponibilità può essere rifiutata solo per casi eccezionali o se essa è stata già concessa precedentemente. L'assemblea di classe è presieduta dai rappresentanti di classe che ne curano l'ordinato svolgimento. Il docente, pur rimanendo fuori dalla classe, deve restare a disposizione per intervenire qualora non fosse garantito l'ordinato svolgimento dell'assemblea.

## **INDICAZIONI PER GLI ALUNNI SU: ASSENZE – RITARDI – USCITE ANTICIPATE – GIUSTIFICAZIONI – INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)**

La presente circolare integra il regolamento di istituto, ha validità annuale, ma le indicazioni in essa contenute restano in vigore fino a che non ne intervengano altre sullo stesso oggetto.

### **Assenze**

Tutte le assenze degli alunni minorenni devono essere giustificate sull'apposito libretto (corredato di foto per il riconoscimento) immediatamente al rientro in classe da chi esercita la potestà genitoriale e ha depositato la propria firma in segreteria. Solo in casi eccezionali è ammesso che chi esercita la potestà genitoriale possa delegare altra persona che deve pur essa aver depositato la propria firma in segreteria. La potestà genitoriale si intende assegnata ad entrambi i genitori se, a riguardo, nulla viene comunicato in anticipo alla scuola. Gli studenti maggiorenni possono giustificare direttamente le assenze sul libretto delle giustificazioni. Qualora lo studente dimentichi di presentare la giustificazione nei termini precedentemente stabiliti, sarà eccezionalmente ammesso, ma dovrà regolarizzare la giustificazione il giorno seguente. Nel caso in cui ciò non avvenga, lo studente minorenne non potrà essere ammesso in classe, se non dopo che sia stata contattata la famiglia. I docenti della prima ora di lezione registreranno le giustificazioni o le mancate giustificazioni sul diario di classe.

### **Ritardi**

Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario delle lezioni che viene fissato nella fase iniziale di ogni anno scolastico. Sono consentiti eccezionalmente lievi ritardi non oltre dieci minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle lezioni. Trascorso tale termine, lo studente è tenuto ad entrare in classe come uditore. I ritardi, oltre i dieci minuti dall'inizio delle lezioni, dovranno essere giustificati

dai genitori o dallo studente, se maggiorenne. L'ammissione dopo la 2° ora ed entro la terza è consentita solo per motivi di carattere medico opportunamente certificati.

Tutte le entrate in seconda ora devono essere giustificate da chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni minorenni. La richiesta di giustificazione per l'entrata in 2° ora può essere presentata direttamente dagli alunni se maggiorenni. La richiesta di entrata in 2° ora può essere accolta e giustificata dal docente presente in classe che provvederà ad annotare il fatto sul registro di classe.

### **Uscite anticipate**

Le uscite anticipate non sono consentite se non per gravi e comprovati motivi. Non è consentita l'uscita prima del termine della terza ora. L'uscita prima del termine della 3° ora è consentita solo per motivi di carattere medico opportunamente certificati. Se l'uscita è determinata da motivi di salute, a nessun alunno può essere consentita l'uscita anticipata se non accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale se trattasi di alunno minorenne o da chiunque altro si assuma l'obbligo dell'assistenza se trattasi di alunno maggiorenne. Tutte le uscite anticipate devono essere accolte e giustificate dalla presidenza o dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dovranno essere annotate sul registro di classe; per gli alunni minorenni le uscite devono essere autorizzate da chi esercita la potestà genitoriale, che deve personalmente provvedere al ritiro o delegare altra persona munita di documenti di identità. In via eccezionale, qualora l'esercente la potestà genitoriale sia conosciuto direttamente dalla scuola, potrà essere consentita l'uscita anticipata anche con autorizzazione telefonica o via telefax, salvo il fatto che la stessa uscita dovrà essere comunque regolarizzata con apposita giustificazione scritta.

Nel corso dell'anno scolastico è consentito un massimo complessivo di 10 occasioni per entrata in ritardo o per uscita anticipata. Superato tale limite, gli

studenti non saranno ammessi in classe e risulteranno assenti dalle lezioni. Essi, se minorenni, rimarranno a scuola, nello spazio antistante la presidenza, in attesa che chi esercita la potestà genitoriale, avvisato telefonicamente, venga a prelevarli. Nel limite massimo di 10 occasioni di entrate in 2° ora e/o uscite anticipate (ultima ora di lezione) non vanno considerate quelle determinate per motivi di carattere generale e che coinvolgono un certo numero di alunni provenienti dalla stessa direzione. Non vanno considerate altresì nello stesso computo le uscite anticipate richieste ed autorizzate dai genitori per motivi organizzativi quali, ad esempio, indisponibilità di docenti per la prevista sorveglianza. Tutti gli studenti, anche quelli maggiorenni, sono tenuti al rispetto delle norme relative alle uscite anticipate e ai ritardi.

#### **IRC – Insegnamento Religione Cattolica**

Per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC l'opzione "uscita da scuola" è valida solo se la lezione è collocata in prima o ultima ora. Per gli studenti minorenni è richiesta a tal fine una specifica conferma dell'opzione.

Per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC nel caso sia stata espressa l'opzione "libera attività di studio individuale senza la presenza del docente" è previsto che si radunino negli spazi indicati.

## **STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA**

*(DPR 24 giugno 1998, n. 249 e modifiche ed integrazioni D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)*

### **Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo

tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998, n. 249)*

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:  
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

## Art. 7

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998, n. 249)*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:  
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio

scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

## Art. 8

*(Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:  
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."



Liceo Scientifico Statale  
**"Evangelista Torricelli"**

[www.e-torricelli.it](http://www.e-torricelli.it)  
[info@e-torricelli.it](mailto:info@e-torricelli.it)

### **Sede Centrale**

via del Forte Braschi 99, 00167 Roma  
tel. 06.61.43.484 - fax 06.62.73.953

### **Sede Succursale**

via Federico Borromeo 67, 00168 Roma  
tel. 06.96.66.83.84 - 335.16.00.708